

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENINCASA

Seduta del 14/05/2020

FATTO

Il cliente deduce di aver stipulato, nel novembre 2014, un contratto di finanziamento, con cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente nel mese di novembre 2018 dopo il pagamento di 48 rate su 120 previste.

Dopo aver esperito infruttuosamente reclamo, ha chiesto al Collegio di ottenere il rimborso di € 5.212,46 per oneri non goduti, oltre interessi dalla data di messa in mora e spese legali.

L'intermediario con le controdeduzioni osserva, in primo luogo, che la sentenza interpretativa pronunciata dalla Corte di Giustizia UE in data 11 settembre 2019 non esplica effetto nei rapporti diretti tra privati e, pertanto, il dispositivo di quella sentenza non è invocabile per regolare i costi dovuti in restituzione per l'estinzione anticipata del finanziamento, che restano disciplinati da quanto espressamente previsto in contratto, in conformità con la normativa nazionale e regolamentare di riferimento, come pure con le inerenti indicazioni rese a tal riguardo dalla Banca d'Italia.

Sottolinea che la differenza tra costi *up front* e *recurring* presuppone la non rimborsabilità dei primi e, invece, la rimborsabilità rapportata al tempo residuo dei secondi; che la sopravvenuta sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea, avendo ad oggetto la norma di una Direttiva (peraltro *non self executing*), vincola soltanto gli Stati [c.d. effetto verticale) ma - come detto - non può trovare applicazione diretta nei rapporti tra i privati (c.d. effetto orizzontale) e non è, quindi, invocabile nel caso concreto.



In via preliminare, eccepisce che attraverso la sottoscrizione della quietanza il cliente ha riconosciuto di aver già ricevuto quanto dovuto dall'intermediario a qualsiasi titolo con riferimento al contratto di finanziamento oggetto di estinzione anticipata, rinunciando alla corresponsione di somme di denaro ulteriori a quelle già ricevute.

Nel merito, la parte resistente evidenzia che il contratto prevede chiaramente il criterio di rimborso delle quote "ripetibili" (*recurring*) secondo il piano di ammortamento (c.d. curva di interessi) in caso di estinzione anticipata; che il contratto prevede espressamente la quota massima rimborsabile per le commissioni "intermediario" per € 1.903,25 *pro quota* secondo la curva degli interessi; che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento che richiama quanto previsto dall'art. 13 del contratto; che, essendosi verificata l'estinzione alla quota n. 48, la somma rimborsata a titolo di quota non goduta delle commissioni "intermediario" è stata pari ad € 734,01; che le spese di invio comunicazioni periodiche sono state rimborsate, in conteggio estintivo, per € 12,00 secondo il metodo "*pro rata*" contrattualmente previsto in caso di estinzione anticipata, (Euro 22,00/11*6), dove 11 sono le comunicazioni totali previste dal contratto e 6 sono le comunicazioni residue non inviate per effetto dell'estinzione anticipata (l'importo unitario sostenuto per l'invio della comunicazione periodica risulta pari a Euro 2,00); che le "commissioni di distribuzione" hanno natura *up front* come chiaramente indicato nel contratto e, quindi, non sono rimborsabili; che l'importo di € 3.566,64 delle "commissioni di distribuzione" è stato utilizzato per compensare il soggetto intervenuto (intermediario del credito) nello svolgimento di attività preliminari al contratto; che, infine, le spese legali non sono rimborsabili.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio è preliminarmente chiamato ad esaminare l'eccezione dell'intermediario relativa agli effetti della quietanza rilasciata dal cliente in sede di estinzione.

L'eccezione non è fondata. In linea con un consolidato orientamento, infatti, si deve rilevare che la quietanza in parola è inidonea a essere considerata come transazione/rinuncia in quanto mancante, da un lato, dell'identificazione della *res litigiosa* e delle reciproche concessioni, dall'altro, dell'inequivoca espressione di una volontà abdicativa da parte del cliente e della esatta identificazione del diritto oggetto di rinuncia (nel senso indicato cfr. Collegio di Milano, decisione n. 3420/2020).

Venendo al merito, il Collegio osserva, innanzitutto, che recentemente è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la decisione della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18 chiamata a pronunciarsi sul seguente quesito del giudice del rinvio: «[...] se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [*"Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto [...]».

Il Collegio reputa utile ripercorrere i punti fondamentali della motivazione della decisione della Corte sovranazionale e l'interpretazione dell'art.125 *sexies* TUB che, all'esito della citata sentenza, è stata declinata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525 del 11/12/2019.



La Corte di Giustizia ha osservato che, sul piano normativo, il citato articolo 16, letto alla luce del considerando 39, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione. La direttiva 2008/48 mira a garantire un'elevata protezione del consumatore; al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti.

Si legge, inoltre, nella decisione in rassegna che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto; occorre, infatti, evitare il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, riducendo al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto. È molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto; includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito, poiché l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito; nel caso di un rimborso anticipato, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione di un nuovo contratto di credito.

Su queste premesse la Corte di Giustizia è giunta ad affermare quanto segue: «[...] occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore [...]».

Dopo la pronuncia della Corte di Giustizia, la Banca d'Italia, con le "linee orientative" oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di «[...] favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela» - ha fornito il seguente «punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori»: «[...] Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti [...] gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi [...] definiti [...] 'up front' il criterio di rimborso dovrà essere [...] proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)».

Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19 ha enunciato i seguenti principi di diritto: «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front»; «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo



equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

In ordine alle modalità di riduzione dei costi *up front* il Collegio di Coordinamento ha osservato che *«[...] occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa [...] e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.»*; su questa premessa, l'Organo nomofilattico ha precisato che *«[...] il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento».*

Infine, occorre evidenziare la posizione assunta dal Collegio di Coordinamento in relazione agli effetti dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi già decisi o ancora pendenti. In particolare il Collegio di Coordinamento ha affermato: *«La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda [...]»*; *«[...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring[...]»*; *«[...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring [...]».*

Sulla base di quanto sopra esposto, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 26525 del 2019), il Collegio reputa che le richieste del cliente possano essere accolte secondo il prospetto che segue:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 36.225,42	Tasso di interesse annuale	5,10%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	386,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/12/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,57%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
(ii) Commissioni intermediario - quota non ripetibile				4.440,91	Recurring	60,00%	2.664,55		2.664,55
(ii) Commissioni intermediario - quota ripetibile				1.903,25	Criterio contrattuale	38,57%	734,01	734,01	0,00
(iii) Commissioni di distribuzione				3.566,64	Recurring	60,00%	2.139,98		2.139,98
Totale				9.910,80					4.804,53

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Merita accoglimento la domanda relativa agli interessi; non può, invece, essere accolta la domanda di refusione delle spese legali (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012)

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.804,53, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA